

## **TI\_GERICHTE 52.1997.361 vom 3. Februar 1998**

TI Tribunale d'appello, 1998-02-03, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.1997.361](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1997.361)

FR: TI\_GERICHTE 52.1997.361 du 3 février 1998

IT: TI\_GERICHTE 52.1997.361 del 3 febbraio 1998

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 03.02.1998 52.1997.361 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 03.02.1998 52.1997.361 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 03.02.1998 52.1997.361

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.97.00361 Lugano 3 febbraio 1998 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario; Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 2 dicembre 1997 di \_\_\_\_\_ contro la decisione 19 novembre 1997, no. 5917, con cui il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 24 giugno 1997 con cui il municipio di \_\_\_\_\_ ha rilasciato ad \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ il permesso di sopraelevare la loro casa d'abitazione nella zona del nucleo (part. no. \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ RF); viste le risposte: - 11 dicembre 1997 di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_; - 19 dicembre 1997 del Consiglio di Stato; - 23 dicembre 1997 del municipio di \_\_\_\_\_; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A. Il 9 maggio 1997 i resistenti \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ hanno chiesto al municipio di \_\_\_\_\_ il permesso di sopraelevare di 70 cm la loro casa d'abitazione situata nel nucleo del paese (part. no. \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ RF). L'intervento prevedeva di realizzare nel contempo tre abbaini nella falda S del tetto in modo da rendere abitabile il piano mansardato. Alla domanda si è opposto il ricorrente \_\_\_\_\_, proprietario di fondi contermini (part. no. \_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ RF), contestando la sopraelevazione. B. Raccolto il preavviso favorevole dell'autorità cantonale, il 24 giugno 1997 il municipio di \_\_\_\_\_ ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo implicitamente l'opposizione del vicino. C. Con giudizio 19 novembre 1997 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'opponente. In sostanza, il Governo ha ritenuto che il modico innalzamento del tetto rientrasse nei limiti degli interventi ammessi dall'art. 3 NAPR in quanto volto a consentire una ragionevole utilizzazione dello stabile dei resistenti. D. Contro il predetto giudizio governativo il vicino soccombente insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullata assieme alla controversa licenza. L'insorgente ripropone e sviluppa in questa sede le censure sollevate senza successo in prima istanza. E. Il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, dal municipio di \_\_\_\_\_ e dai beneficiari della licenza, che ne chiedono il rigetto senza formulare particolari osservazioni. Considerato, in diritto 1. Il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 21 LE e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmM). L'abbondante documentazione

fotografica versata agli atti dai resistenti permette di prescindere dall'esperimento di un sopralluogo. 2. Giusta l'art. 3 cpv. 1 lett. a NAPR di \_\_\_\_\_ nella zona del nucleo le distanze minime tra edifici sono di m 3 verso un edificio senza aperture, rispettivamente di m 4 verso un edificio con aperture. La norma riprende e traspone nell'ambito del diritto pubblico parte dell'ordinamento delle distanze retto dall'art. 124 LAC. La costruzione dei resistenti non rispetta queste distanze. La distanza verso lo stabile del ricorrente che sorge sulla part. no. \_\_\_\_\_ RF, di poco superiore al metro, è infatti abbondantemente inferiore a quella minima di 4 m prescritta verso edifici con aperture. Stando all'art. 39 RLE, lo stabile dei resistenti potrebbe essere di per sé soltanto oggetto di interventi di manutenzione e riparazione, esclusi i lavori di trasformazione sostanziali. L'art. 3 cpv. 3 NAPR di \_\_\_\_\_ permette tuttavia al municipio di concedere deroghe per piccole aggiunte o sopraelevazioni necessarie per una ragionevole utilizzazione di fabbricati preesistenti a distanze inferiori a quelle prescritte. Siffatte deroghe devono equamente considerare gli interessi dei vicini. Avvalendosi di questa facoltà il municipio di \_\_\_\_\_ ha concesso ai resistenti una deroga per innalzare di 70 cm la loro casa d'abitazione. La decisione regge ampiamente alla critica dell'insorgente. L'innalzamento è modico. Non incide in misura apprezzabile sulla situazione degli stabili del ricorrente e permette di rendere abitabili vani che non potrebbero altrimenti essere utilizzati a fini abitativi. Ben si giustifica di conseguenza il rilascio di un'autorizzazione fondata sull'art. 3 cpv. 3 NAPR. Contenuta entro limiti ragionevoli (+ 70 cm), la sopraelevazione dello stabile dei resistenti, non altera in effetti in misura apprezzabile l'identità della costruzione preesistente. Grazie ad essa un intero piano può essere destinato all'abitazione. Risultato, questo, che non può essere conseguito attraverso un innalzamento meno pronunciato. Di scarso rilievo sono infine le ripercussioni negative derivanti dall'intervento agli stabili dell'insorgente. La perdita d'isolazione procurata all'edificio che sorge a monte dello stabile dei resistenti, in posizione sopraelevata (part. no. \_\_\_\_\_ RF), interessa unicamente il piano cantinato. E' quindi senz'altro sopportabile. 3. Così stando le cose, la decisione municipale, procedente da una corretta ponderazione degli interessi contrapposti, va pertanto confermata. Resta ovviamente riservata al ricorrente la facoltà di adire il giudice civile per tutelare eventuali diritti che non possono essere fatti valere in questa sede. La tassa di giustizia segue la soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 21 LE; 39 RLE; 3 NAPR di \_\_\_\_\_; 3, 18, 28, 60, 61 PAmM dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 400.-- è a carico del ricorrente. 3. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo II  
presidente Il segretario